




CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO E NOVITA' DEL «CORRETTIVO-TER» DEL C.C.I.

Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: una panoramica generale

dott. Leonardo Curatolo

27 novembre 2024

Codice della crisi: obiettivi e strumenti




Stadi di difficoltà dell'impresa e strumenti risoluzione crisi (1/2)

- **Precrisi:**
Condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza (non tale da determinare la mancata copertura delle obbligazioni nei 12 mesi con i flussi di cassa)
- **Crisi:**
Stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (art. 2 comma 1 lettera a) CCII)
- **Insolvenza:**
Stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lettera b) CCII)
- **Sovraindebitamento**
In caso di impresa minore o agricola o start-up innovativa



Stadi difficoltà dell'impresa e strumenti risoluzione crisi (2/2)




La Composizione Negoziata («CNC»)

La Composizione negoziata della crisi è lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso prevenire lo stato di insolvenza, ovvero la crisi aziendale. Si tratta di un percorso stragiudiziale che mira a risanare le imprese, che, pur essendo in condizione di pre-crisi, hanno le potenzialità per rimanere attive, anche in virtù di operazioni di cessione totale o di rami d'azienda. Queste misure consentono all'impresa in crisi e ai suoi consulenti di perseguire quello che la disciplina considera come interesse preminente, in questa fase, e cioè la continuità delle operazioni aziendali.


Le principali caratteristiche dello strumento della Composizione, attengono alla fruibilità allargata a tutte le categorie di imprenditori, alla relativa facilità di accesso alla definizione di un accordo con i creditori, alla tutela dell'imprenditore con misure protettive del suo patrimonio o cautelari e possibilità di essere autorizzati al compimento di atti di straordinaria amministrazione, alla possibilità di accedere comunque all'istituto del concordato preventivo.

Sintetizzando, la CNC è uno strumento negoziale stragiudiziale DUTTILE che mira a tutelare/conservare la continuità aziendale.



La Composizione Negoziata («CNC»)... in pillole

(segue..)



La Composizione Negoziata («CNC»)... in pillole (segue..)

In un procedimento di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, **TUTTE LE PARTI COINVOLTE** hanno l'obbligo di tenere una condotta improntata ai canoni della **BUONA FEDE e CORRETTEZZA** (art. 4).

- **Doveri del debitore** nei confronti dei creditori di:

- i. informazione e trasparenza sulla situazione dell'impresa
- ii. tempestiva adozione delle misure idonee a rilevare le situazioni di difficoltà e ad assumere tempestivamente le iniziative atte a superarle
- iii. gestione dell'impresa e del patrimonio nell'interesse prioritario dei creditori
- iv. consultazione sindacale, se l'impresa occupa più di 15 dipendenti

- **Doveri dei creditori** nei confronti del debitore:

- i. riservatezza sulle informazioni ricevute dall'imprenditore
- ii. leale e tempestiva collaborazione con l'imprenditore e l'esperto (tempestivo e motivato riscontro alle proposte e richieste)
- iii. se finanziari, di partecipazione attiva e informata alle trattative nell'ambito della composizione negoziata

La Composizione Negoziata («CNC»)... in pillole (segue..)

- **Diritti dei lavoratori** sono tutelati dall'obbligo di attivare la procedura di consultazione sindacale per ogni imprenditore che occupi più di 15 dipendenti e da singole norme previste dal codice (art. 4 comma 3; composizione o piani che coinvolgono i dipendenti)
- **Doveri degli organi sociali** di prevenzione ed immediata attivazione per il superamento della crisi - segnalazioni ex art. 25-*octies* [organo di controllo] e 25-*novies* [creditori pubblici qualificati]
- **Dovere dei soci** di non ostacolare la ristrutturazione e diritto di partecipare al *surplus* derivante dalla continuità aziendale ove collocati in una classe di crediti con possibilità di ricevere una percentuale del valore derivante dalla continuità (regola della priorità relativa)

La Composizione Negoziata («CNC») – Fasi principali

1) Richiesta di accesso alla CNC

- iniziativa esclusiva del debitore

2) Nomina dell'Esperto indipendente

- Consulente? Mediatore? Attestatore? → **RUOLO CHIAVE!!**

3) Piano di ristrutturazione


- il debitore elabora un piano che potrebbe includere: rinegoz. debiti, riduzione costi – misure straordinarie

4) Accordo con i creditori


5) Conclusione


- se **POSITIVA** → esiti di cui all'art. 23 co. 1 e 23, co. 2
- se **NEGATIVA** → **ARCHIVIAZIONE**

La Composizione Negoziata («CNC»)... in pillole



Il ruolo dell'esperto





Possibili esiti della CNC – art. 23, co. 1 (1/3)

Art. 23, co. 1, lett. a)

→ **Contratto** che produce effetti art. 25 *bis* se idoneo ad assicurare continuità aziendale per min. 2 anni (relazione ex art. 17, c.8, esperto)

Art. 23, co. 1, lett. b)

→ **Convenzione moratoria ex art. 62**, se del caso anche efficacia estesa ex art. 62, co. 2, se:
- lett. a) tutti i creditori della categoria siano stati notiziati delle trattative
- lett. b) creditori aderenti > 75% creditori categoria
- lett. c) creditori categoria non aderenti NON pregiudicati (VL data convenzione)
- lett. d) attestazione –[idoneità a superamento crisi e ricorrenza condizioni lett. c)]

Art. 23, co. 1, lett. c)

→ **Accordo** sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324.
Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Possibili esiti della *CNC – art. 23, co. 2 (2/3)*

Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa:

Art. 23, co. 2, lett. a)

→ **(Accordi in esecuzioni di) Piani attestati di risanamento** ex art. 56

Art. 23, co. 2, lett. b)

→ **Omologazione ADR ex artt. 57, 60 (agevolati) e 61 (ad efficacia estesa):**

- art. 57 → creditori aderenti min. 60% / creditori estranei sodd. entro 120 giorni
- Art. 60 → creditori aderenti min. 30% / NO moratoria creditori estranei / NO misura protettive
- Art. 61 → (co. 2 – lett. a) tutti i creditori della categoria siano stati notiziati delle trattative / (co. 2, lett. b) accordo NON LIQUIDATORIO / (co. 2, lett. c) creditori aderenti appartenenti alla categoria min. 75% / (co. 2, lett. d) creditori categoria non aderenti NON pregiudicati rispetto all'alternativa liquidatoria / (co. 2, lett. d) notifica ai creditori non aderenti

NB: percentuale co. 2, lett. c) ridotta a 60% se raggiungimento accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se domanda omologazione proposta entro 60 giorni

Possibili esiti della *CNC* – art. 23, co. 2 (3/3)


Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa:

Art. 23, co. 2, lett. c)

Concordato semplificato

Art. 23, co. 2, lett. d)

Accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi



Concordato (liquidatorio) semplificato – art. 25-sexies *(focus)*

- L'accesso è subordinato al fatto che si sia intrapreso il percorso della composizione negoziata e l'esperto abbia attestato nella sua relazione finale che:
 - a) le trattative sono state condotte secondo buona fede e correttezza;
 - b) ogni soluzione interamente negoziale o un accordo di ristrutturazione dei debiti non è praticabile;
 - c) la domanda di concordato liquidatorio sia presentata entro il termine (PERENTORIO) di 60 gg dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.

- Non è prevista:
 - i. una fase di apertura del procedimento diretta a verificare l'ammissibilità del concordato
 - ii. la nomina del Commissario Giudiziale (sostituito da un ausiliario e dal liquidatore);
 - iii. il procedimento di voto dei creditori

Concordato (liquidatorio) semplificato – art. 25-sexies

(focus)

➤ In caso di cessione d'azienda ad un operatore economico già individuato, non si applica la disciplina delle offerte concorrenti (selezione dell'acquirente secondo modalità competitive), dovendo soltanto il liquidatore verificare l'assenza di soluzioni migliori sul mercato.

➤ La fase dell'**omologa** risulta invece **rafforzata**, dovendo il Tribunale verificare:

- i. la fattibilità del piano di concordato;
- ii. il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione da parte della proposta di concordato e l'**assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale** nonché la previsione di un'**utilità ai creditori anche non necessariamente in denaro**.

➔ Non essendo prevista né l'attestazione né il voto dei creditori, assumono particolare rilievo le attività dell'esperto e dell'ausiliario.

Il tal senso, l'ausiliario supporterà il Tribunale verificando:

- se siano stati forniti gli elementi concernenti le cause della crisi ed eventuali responsabilità soggettive
- se la proposta sia in grado di generare il massimo beneficio per i creditori (% offerta > VL)
- l'eshaustività dell'esposizione debitoria, in termini quantitativi e di gradazione dei privilegi
- se la proposta sia priva di aleatorietà in termini di soddisfazione offerta ai creditori

Concordato (liquidatorio) semplificato – art. 25-sexies (focus)

SINDACATO DEL TRIBUNALE (primi arresti giurisprudenziali)

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11.04.2024 - «La buona fede del debitore che, ai sensi dell'art. 25-sexies CCII, costituisce uno dei presupposti di accesso al concordato semplificato, deve escludersi qualora egli abbia violato il disposto degli artt. 3 CCII e 2086 c.c., omettendo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni della sua impresa e omettendo di adottare iniziative concretamente idonee al superamento della condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendevano probabile la sua crisi o l'insolvenza»

Trib. Pavia, 8.07.2024 - «Nell'ambito del concordato semplificato, al fine di valutare l'ammissibilità della relativa domanda occorre considerare che il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 25 sexies CCII è perentorio e che l'incertezza e l'ambiguità nella redazione del piano ne determinano l'irritualità».

Trib. Ferrara, 8.08.2024 - «Ricorrono i presupposti per la revoca dell'apertura della procedura di concordato semplificato, ai sensi dell'art. 106 CCI richiamato dall'art. 25 sexies, ult. comma, CCI - consentita non solo in presenza di atti in frode ma anche quando emerge la carenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di apertura - quando l'ammissibilità del concordato è revocata in dubbio a seguito di una disamina approfondita degli atti da parte dell'ausiliario, il quale, pur diverso dalla figura del commissario giudiziale e con meno compiti di detto organo, nondimeno deve redigere un parere utile al Tribunale per formulare il proprio giudizio in sede di omologa, traendo gli obblighi di verifica dall'oggetto di detto giudizio. L'ausiliario deve comunque fornire una adeguata informativa ai creditori e al Tribunale, per cui ove reputi che la documentazione versata in atti non sia sufficiente a redigere il parere, egli ha non solo il potere ma soprattutto il dovere di chiedere alla ricorrente ulteriore documentazione utile e di acquisire informazioni dai creditori e dai terzi, al fine evidente di una doverosa ricostruzione, in maniera autonoma, dell'attivo e del passivo del debitore»

Concordato (liquidatorio) semplificato – art. 25-sexies

(focus)

SINDACATO DEL TRIBUNALE (primi arresti giurisprudenziali)

Corte d'Appello Roma, 2.09.2024 - «La coesistenza del necessario rispetto dell'ordine delle cause di prelazione con ulteriori e concorrenti presupposti comporta che l'integrale soddisfazione dei creditori prelatizi non costituisca, nell'ambito della procedura di concordato semplificato, un aspetto inderogabile ogni qualvolta l'assetto distributivo del piano comporti per gli stessi un'alternativa quantomeno equivalente (**ma mai deteriore**) **rispetto alla liquidazione giudiziale**.

«In definitiva, stante la particolarità dell'istituto, **la soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non potendosi alterare l'ordine delle prelazioni, rimane condizionata all'incapienza dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, ossia alla "asseverata" insufficienza del loro valore in rapporto all'ammontare del credito garantito, evenienza verificatasi nel caso di specie. Qui, infatti, la necessità di assicurare una utilità pur minima all'intero ceto creditorio, come imposto dalla norma, ha imposto la soddisfazione parziale del credito vantato dal creditore privilegiato.**»

Corte d'Appello l'Aquila, 19.09.2024 - « Nell'ambito del concordato semplificato, al fine di valutare la fattibilità del piano deve essere considerata la **sua plausibilità e attuabilità, ossia la sua attitudine concreta e effettiva a raggiungere gli obiettivi programmati nonché ad assicurare a ciascun creditore una utilità**».

«D'altra parte, con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25sexies C.C.I.I., è stato ritenuto che, non essendo tra l'altro previste rispetto al concordato preventivo una fase di ammissione vera e propria, l'osservanza di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari e, soprattutto, la possibilità dei creditori di partecipare al procedimento per l'omologa con la manifestazione del voto, **il controllo del Tribunale, già in sede di valutazione della ritualità della proposta ai sensi del comma 3 della citata disposizione, si estenda anche alla "legittimità sostanziale della proposta nel cui ambito è ricompreso l'esame della sua non manifesta implausibilità"** (così Corte Appello Milano, v. sent. 1033/2024 del 21.3.2024; nello stesso senso cioè che la proposta ed il piano, già in sede di valutazione della ritualità della domanda, debbano essere connotate da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività ed oggettività, v. Trib. Milano sent. n. 24/2024 del 9.1.2024). **Dunque, non vi può essere dubbio che, ai fini dell'omologa della proposta di concordato semplificato ai sensi dell'art. 25sexies, comma 5, C.C.I.I., il giudice debba verificare, sotto il profilo giuridico ed economico, formale e sostanziale, l'attuabilità o realizzabilità del piano di liquidazione**».

Concordato (liquidatorio) semplificato – art. 25-sexies (focus)

SINDACATO DEL TRIBUNALE (primi arresti giurisprudenziali)

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11.10.2024 – «La verifica della fattibilità del piano, prevista dall'art. 25sexies, comma 5, C.C.I.I., va intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (secondo gli stessi canoni previsti per il concordato preventivo di cui agli artt. 47 e 122 C.C.I.I.) e, a tale fine, sono irrilevanti e, comunque, precluse le valutazioni estimative dei componenti dell'attivo».

«Affinché il concordato semplificato sia accettato esso non deve portare un danno per i creditori, ai quali deve essere garantito un trattamento economico per lo meno paritetico a quello di una liquidazione concorsuale. In altre parole, non è necessario che il concordato semplificato comporti un quid pluris, ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima».

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – art. 64-*bis* (focus)

- Strumento che consente la ristrutturazione trasversale senza vincoli di sorta (deroga artt. 2740 e 2741 cc)
- Intervento del Tribunale limitato a concessione misure protettive, eventuale cessione azienda e omologazione
- Nomina Commissario Giudiziale (controllo generale, atti di straordinaria amm., relazione su esito votazione)
- Esclusivamente per piani che prevedono **CONTINUITA' AZIENDALE** (diretta o indiretta)
- Attestazione su veridicità dati aziendali e fattibilità del piano → **ELEMENTO CHIAVE!!**
- Trattamento dei crediti fiscali e previdenziali (co. 1-bis → novità correttivo-*ter*) → **NO CRAM DOWN**
 - ❑ Necessario che professionista indipendente attesti che il trattamento proposto non sia deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria (VL alla data della domanda di omologazione)
- Necessario il **consenso di TUTTE LE CLASSI**
- **Possibilità di distribuire risorse in deroga alla APR e RPR** (salvo verifica non deteriorità soddisfacimento al creditore dissenziente che si opponga all'omologazione ex art. 64-bis, co. 8)
- Se prevista continuità indiretta → piano e attestazione dovranno scrutinare qualità e attendibilità flussi di cassa

Dati CN: gli aggiornamenti a martedì 12 novembre

Secondo l'ultimo monitoraggio (effettuato martedì 12 novembre) le istanze presentate ammontano a

1.963 unità

e solo nel corso dell'ultimo mese – dal 15 ottobre ad oggi – sono state presentate più di 100 nuove istanze (una media doppia rispetto allo scorso anno)

Ad oggi i casi con esito favorevole hanno interessato

210 imprese



Le quasi 2.000 composizioni negoziate presentate, stanno interessando in totale circa

75.000 addetti

Alcune specifiche caratteristiche

Richiesta misure
protettive
1.424 istanze (77%)*



Richiesta risorse
finanziarie
400 istanze (22%)*



Richiesta misure
sospensive
945 istanze (51%)*



Gruppi di imprese
158 istanze (8%)*



Test pratico
sostenibilità
674 istanze (36%)*



Imprese sottosoglia
94 istanze (5%)*



(*) Le percentuali rappresentano l'incidenza delle diverse caratteristiche sul totale delle istanze presentate in Italia.

Le istanze chiuse



205

esiti

favorevoli

L'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto rappresenta il principale epilogo delle trattative svolte in composizione (90 casi), seguito dal contratto con uno o più creditori concluso in 56 casi.



Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c)

90 istanze = 44%



Domanda di omologazione adr ex art. 23, comma 2, lett. b)

25 istanze = 12 %



Contratto creditori ex art. 23, comma 1, lett. a)

56 istanze = 27%



Piano attestato di risanamento ex art. 23, comma 2, lett. a)

7 istanze = 3%



Altre procedure di regolazione della crisi


25 istanze = 12%



Convenzione di moratoria ex art. 62

2 istanze = 1%

Le evoluzioni giudiziali delle istanze chiuse



Sintesi principali novità introdotte dal D. Lgs. 136/2024

Art. 85	Classi obbligatorie	Classamento obbligatorio per fornitori chirografari che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: - un attivo fino a euro cinque milioni / - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni - numero medio di dipendenti pari a cinquanta
Art. 87	Valore di liquidazione	Chiarito che il valore di liquidazione corrispondente al valore realizzabile (beni, diritto, azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie) in sede di liquidazione giudiziale, dedotte le spese, comprensivo dell'eventuale maggior valore realizzabile dalla cessione in esercizio dell'azienda.
Art. 87, co. p-bis)	Garanzie pubbliche	Chiarito che il piano dovrà indicare specifici fondi rischi per l'escussione delle garanzie SACE/MCC, nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del relativo credito.
Art. 88	Cram down C.P. in continuità	Chiarito che il concordato in continuità può essere omologato anche in caso di mancata adesione e/o di voto contrario dell'A.F. o degli enti interessati (c.d. <i>cram down</i>) e che relative classi sono computate ai fini del computo delle maggioranze anche nella c.d. ristrutturazione trasversale, ma non per l'approvazione da parte dell'unica classe c.d. "maltrattata".
Art. 90	Proposte concorrenti	Viene dimezzata la soglia (dal 10% al 5% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale del debitore) che consente di formulare proposte concorrenti.
Art. 92	Commissario Giudiziale	Introdotta la possibilità per il Commissario Giudiziale di affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta nella sola ipotesi di concordato in continuità.
Art. 94-bis	Contratti pendenti	Chiarito che la disciplina si applica a far data dalla presentazione (e non più dalla concessione) delle misure protettive.
Art. 111-112	Omologazione trasversale C.P. in continuità	Introdotta la possibilità per il debitore di richiedere, entro 7 giorni decorrenti dalla chiusura delle operazioni di voto, di richiedere l'omologazione o prestare il consenso secondo quanto previsto dall'art. 112, co. 2 (c.d. ristrutturazione trasversale).
Art. 114-bis	Liquidazione beni C.P. in continuità	Introdotta una specifica disciplina per l'ipotesi di liquidazione di beni nell'ambito di un piano in continuità. In sede di omologazione, il Tribunale può nominare uno o più liquidatore e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono assicurare efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. La cancellazione dei gravami verrà ordinata dal giudice, una volta riscosso il prezzo di vendita.
Art. 116	Operazioni straordinarie	Prevista la pubblicazione del registro imprese del piano di concordato e dei progetto di cui agli artt. 2501-ter e 2506-bis cc. Le opposizioni devono essere proposte nell'ambito del giudizio di omologazione.
Art. 118-bis	Modiche al piano e alla proposta	Introdotta la possibilità per il debitore di apportare modifiche sostanziali alla proposta dopo l'omologazione (limitatamente ai concordati in continuità). In tal caso, il professionista indipendente deve rinnovare l'attestazione e la proposta modificata deve essere comunicate dal Commissario Giudiziale al Tribunale. Segue la pubblicazione nel registro imprese e la comunicazione ai creditori, per l'eventuale opposizione nei successivi 30 giorni.
Art. 120-bis	Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società	Chiarito che l'accesso a qualsivoglia strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso in via esclusiva dagli amministratori e dai liquidatori (così come le eventuali modifiche da apportare al piano prima dell'omologazione).
120-quater	Omologazione C.P. con attribuzione ai soci	Chiariti i criteri per la determinazione del valore riservato ai soci (pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi), in conformità ai principi contabili applicabili in relazione al valore d'uso.
120-quinquies	Esecuzione delle operazioni societarie	Chiarito che la sentenza di omologazione determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. L'adozione degli atti esecutivi è rimessa agli amministratori. In caso di inerzia degli amministratori, il Tribunale può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.

SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 136/2024

Il Sole 24 Ore Lunedì 28 Ottobre 2024 – N.298

Norme & Tributi Diritto dell'economia

A cura di
Marcello Tarabusi
Leonardo Curatolo

Le nuove regole

Classi obbligatorie

Classamento obbligatorio per fornitori chirografari che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti:

- attivo fino a euro cinque milioni,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a dieci milioni,
- numero medio di dipendenti pari a cinquanta

Dlgs 14/2019, articolo 85

Valore di liquidazione

il valore di liquidazione corrisponde al valore realizzabile (beni, diritti, azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie) in sede di liquidazione giudiziale, dedotte le spese, comprensivo dell'eventuale valore della cessione dell'azienda in esercizio.

Dlgs 14/2019, articolo 87

Garanzie pubbliche

Nel piano vanno stanziati fondi rischi ad hoc per l'escussione delle garanzie Sace/Mcc, in base alle previsioni di soddisfacimento.

Dlgs 14/2019, articolo 87, comma p-bis

Cram down

Il concordato in continuità può essere omologato anche in caso di mancata adesione e/o di voto contrario dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti interessati (cosiddetto cram down) e le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze anche nella ristrutturazione trasversale, ma non per l'approvazione da parte dell'unica classe "maltrattata".

Dlgs 14/2019, articolo 88

Proposte concorrenti

Dimezza la soglia (dal 10% al 5%) dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale del debitore) che consente di

formulare proposte concorrenti.

Dlgs 14/2019, articolo 90

Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale potrà affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta, ma solo nel concordato in continuità.

Dlgs 14/2019, articolo 92

Contratti pendenti

Chiarito che la disciplina si applica a far data dalla domanda (e non più dalla concessione) delle misure protettive.

Dlgs 14/2019, articolo 94-bis

Omologazione trasversale

Introduce nel concordato preventivo in continuità la possibilità per il debitore, entro 7 giorni dalle operazioni di voto, di richiedere l'omologa o dare il consenso per la ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 112, comma 2.

Dlgs 14/2019, articolo 111-112

Liquidazione beni

Introduce una specifica disciplina per la liquidazione di beni nell'ambito di un piano di concordato preventivo in continuità. In sede di omologazione, il Tribunale può nominare uno o più liquidatore e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono assicurare efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. La cancellazione dei gravami verrà ordinata dal giudice, una volta riscosso il prezzo di vendita.

Articolo 114-bis

Operazioni straordinarie

Prevede la pubblicazione nel Registro imprese del piano di concordato e dei progetti di

fusione/scissione. Le opposizioni vanno proposte nell'ambito del giudizio di omologazione.

Dlgs 14/2019, articolo 116

Modiche al piano e alla proposta

Modifiche alla proposta ammesse anche dopo l'omologazione (solo nei concordati in continuità), con nuova attestazione. Ai creditori 30 giorni per l'opposizione.

Dlgs 14/2019, articolo 118-bis

Decisione sugli strumenti di regolazione delle crisi

L'accesso a qualsivoglia strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso in via esclusiva dagli amministratori e dai liquidatori (così come le eventuali modifiche da apportare al piano prima dell'omologa).

Dlgs 14/2019, articolo 120-bis

Omologazione con attribuzione ai soci

Chiarisce i criteri per determinare il valore riservato ai soci (pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi), in conformità ai principi contabili applicabili al valore d'uso.

Dlgs 14/2019, articolo 120-quater

Esecuzione operazioni societarie

Decise con la sentenza di omologa tutte le modifiche statutarie previste dal piano, comprese trasformazione, fusione, scissione e operazioni sul capitale (anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione), e altre variazioni sui diritti di partecipazione dei soci. Se gli amministratori non le eseguono, il tribunale può revocarli e nominare un amministratore giudiziario con relativi poteri di esecuzione.


Dlgs 14/2019, articolo 120 quinquies

GRAZIE DELL' ATTENZIONE!

Leonardo Curatolo

Dottore commercialista in Bologna – Studio Guandalini

 Vicolo Mariscotti, 4 – 40124 Bologna

 +39 051 582270 -051 582290

 www.studioguandalini.net

 <https://www.linkedin.com/company/studio-guandalini/>